



**Comune di  
Chiusdino**



**Comune di  
Monticiano**  
(Provincia di Siena)



**Comune di  
Murlo**



**Comune di  
Sovicille**

## **Bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) - anno 2026**

### **La Responsabile del Settore Persona e Società del Comune di Sovicille (ente capofila)**

VISTA la Legge Regionale Toscana 2 gennaio 2019, n. 2 “Disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Chiusdino n. 18 del 23 aprile 2026;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Monticiano n. 13 del 29 aprile 2026;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Murlo n. 20 del 22 aprile 2026;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Sovicille n. 16 del 27 aprile 2026;

VISTA la convenzione tra i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille (Comune capofila) per la gestione in forma associata in materia di assegnazione e

gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), di cui alla Legge Regionale Toscana 2 gennaio 2019, n. 2 e s.m.i., approvata con i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Chiusdino n. 17 del 23 aprile 2026;
  - deliberazione del Consiglio Comunale di Monticiano n. 12 del 29 aprile 2026;
  - deliberazione del Consiglio Comunale di Murlo n. 19 del 22 aprile 2026;
  - deliberazione del Consiglio Comunale di Sovicille n. 17 del 27 aprile 2026
- e sottoscritta dai Sindaci dei quattro Comuni in data 25 giugno 2026;

VISTA la determinazione della Responsabile del Settore Persona e Società del Comune di Sovicille n. 877 del 25 giugno 2026 con la quale è stato approvato il presente bando e la modulistica per la presentazione della domanda;

rende noto

che **dal giorno 29 giugno 2026 al giorno 28 agosto 2026** è pubblicato il presente bando di concorso, indetto ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Toscana 2 gennaio 2019, n. 2 e s.m.i., finalizzato alla formazione di quattro graduatorie disgiunte per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili negli ambiti territoriali dei Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille.

#### **Art. 1 - Soggetti richiedenti**

1. La domanda di partecipazione è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare, esclusivamente al Comune ove risiede alla data di pubblicazione del presente bando o al Comune dove svolge attività lavorativa sempre alla data di pubblicazione del presente bando.
2. Ai fini del presente bando, per nucleo familiare si intende quello composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:
  - a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
  - b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
  - c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76;
  - d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
  - e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.
3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, ancorché già assegnatario di un alloggio ERP, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:
  - a) le coppie coniugate;

- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge 76/2016;
  - c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
  - d) la persona singola legalmente separata, a seguito di decreto di omologazione, o con sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale.
4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i., possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati, ancorché appartenenti a un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio ERP:
- a) i componenti di coppie di futura formazione;
  - b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

## **Art. 2 - Requisiti per l'ammissione al bando di concorso**

1. I requisiti per la partecipazione al presente bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di ERP sono i seguenti:
- a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia (tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente);
  - b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille. La permanenza di tale requisito sarà verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio (tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente). Nel caso di donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate in comune diverso da quello di residenza, la domanda può essere presentata al Comune e in cui sono state trasferite; al momento dell'assegnazione sarà verificata la loro permanenza presso un alloggio gestito dal locale centro antiviolenza; in caso di figli in età d'obbligo, sarà verificata l'iscrizione e la frequenza da parte dei figli stessi in una scuola del Comune in questione, con apposita attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza o dall'assistente sociale;
  - c) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena (tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente);
  - d) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente

“ISEE”) e pertanto non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE, verificabile dall’Attestazione ISE/ISEE in corso di validità.

Nel caso dei soggetti di cui al comma 3 del precedente art. 1 del presente bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell’intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b) del precedente art.1 del presente bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 euro di valore ISEE, e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto. Il suddetto limite è aggiornato biennialmente dalla struttura regionale competente, sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

- e) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione o dal Comune più vicino. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club Italia). L’alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R.T. 2/2019 e s.m.i. (due o più persone a vano utile);
- f) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore definito ai fini della base imponibile sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del nucleo familiare.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU (Imposta Municipale Unica), mentre per gli immobili situati all’estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere e) ed f) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui al comma 3 dell’art. 1 del presente bando;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in ripristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 555 c.p.c.

Possono inoltre partecipare al bando i titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale del coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti elencati nel presente articolo, in casi debitamente documentati di indisponibilità delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione;

- g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;

- h) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere f) e g) del presente articolo;
- i) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- j) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), c), d), e) e f) della L.R.T. 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- k) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

2. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a), b) e c) del presente articolo che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

Nei casi di cui all'art. 1, commi 3 e 4, tutti i requisiti, tranne quelli previsti dal comma 1, lettere a), b), c) e g) del presente articolo, devono essere posseduti anche dal nucleo familiare o da ciascuno dei nuclei familiari di provenienza.

3. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso di tutti gli altri requisiti di cui al presente articolo, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

4. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, i Comuni possono accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera f), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ad uso abitativo ubicati all'estero, i Comuni possono richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

5. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza.

La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del Bando.

### **Art. 3 - Autocertificazioni dei requisiti e delle condizioni**

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3, del D.P.R. n. 445/2000 i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea o Extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ricorrere all'autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

A tal fine si ricorda che i cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno autocertificare in sede di presentazione della domanda di partecipazione che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi in Italia e all'estero.

### **Art. 4 - Documentazione da allegare alla domanda**

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo/carta di soggiorno (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea) oppure titolo di soggiorno per rifugiati o per protezione sussidiaria oppure carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea oppure copia permesso di soggiorno almeno biennale e contestuale svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo e documentazione comprovante la sede dell'attività lavorativa, l'inizio del rapporto di lavoro, i dati dell'azienda (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea);
- 2) in caso di richiedente non residente anagraficamente in uno dei Comuni di cui al presente bando, documentazione comprovante la sede dell'attività lavorativa nel Comune di presentazione della domanda, l'inizio del rapporto di lavoro, i dati dell'azienda (per esempio attestazione del datore di lavoro, copia del contratto di lavoro con specificata la sede di lavoro);
- 3) in caso di nucleo familiare formato da donne residenti o domiciliate in Toscana inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, attestazione dei servizi sociali o del centro antiviolenza o della casa rifugio del territorio comunale che certifichi che il nucleo familiare sia residente o domiciliato presso il Comune nel quale viene presentata la domanda (la documentazione di cui ai punti 1 e 2 è relativa a requisiti che, si ricorda, devono essere soddisfatti dal solo soggetto richiedente, non da tutti i componenti del nucleo familiare);
- 4) copia dell'attestazione ISE/ISEE in corso di validità e rilasciata dall'INPS antecedente alla data di presentazione della domanda. Nel caso di mancato possesso alla stessa data può essere allegato il protocollo della DSU attestante la richiesta all'INPS della DSU sottoscritta prima della presentazione della domanda di partecipazione (la mancata trasmissione di questo documento non è motivo di esclusione, ma rimane l'obbligatorietà del possesso della certificazione da parte del richiedente);

- 5) certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante l'abitazione effettiva e continuativa in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando;
- 6) certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante l'abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con persona con disabilità;
- 7) certificazione rilasciata dalle competenti autorità, comprovante che nel nucleo familiare è presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:
  - a) in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%;
  - b) in misura pari al 100%;
- 8) certificazione rilasciata dalla competente autorità, comprovante che nel nucleo familiare è presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative;
- 9) certificazione rilasciata dalle competenti autorità, comprovante che nel nucleo familiare è presente una persona con invalidità riconosciuta al 100 per cento ovvero una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione; (un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione);
- 10) copia certificazione attestante la presenza di minori in affidamento preadottivo per l'assegnazione dell'eventuale punteggio di cui al punto a-7 del successivo art. 6 del presente bando;
- 11) copia della sentenza giudiziale di separazione o divorzio con obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento dei figli ed al fine della definizione della composizione del nucleo familiare ai fini ISEE;
- 12) copia del provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della L.R.T. 2/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due;
- 13) copia del contratto di locazione in alloggio di proprietà privata registrato ed il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo

del reddito imponibile, e copia documentale che attesti che il canone è regolarmente corrisposto;

- 14) se titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione di casa coniugale, copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria attestante la sua non disponibilità, se ricorre la fattispecie;
- 15) nel caso di mancato possesso di residenza fiscale in Italia, copia della documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui ha sede la residenza fiscale;
- 16) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità (pena esclusione definitiva della domanda). Si precisa che il permesso di soggiorno non è considerato quale documento di identità.

#### **Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda**

- 1) Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere prodotte per posta elettronica o per posta elettronica certificata con le seguenti modalità:
  - a) per i residenti o aventi luogo di lavoro nel Comune di Chiusdino:  
[protocollo@comune.chiusdino.siena.it](mailto:protocollo@comune.chiusdino.siena.it) -  
[comune.chiusdino@pec.consorzioterrecablate.it](mailto:comune.chiusdino@pec.consorzioterrecablate.it)
  - b) per i residenti o aventi luogo di lavoro nel Comune di Monticiano:  
[protocollo@comune.monticiano.si.it](mailto:protocollo@comune.monticiano.si.it) -  
[comune.monticiano@pec.consorzioterrecablate.it](mailto:comune.monticiano@pec.consorzioterrecablate.it)
  - c) per i residenti o aventi luogo di lavoro nel Comune di Murlo:  
[urp@comune.murlo.siena.it](mailto:urp@comune.murlo.siena.it) - [comune.murlo@pec.consorzioterrecablate.it](mailto:comune.murlo@pec.consorzioterrecablate.it)
  - d) per i residenti o aventi luogo di lavoro nel Comune di Sovicille:  
[info@comune.sovicille.si.it](mailto:info@comune.sovicille.si.it) - [comune.sovicille@postacert.toscana.it](mailto:comune.sovicille@postacert.toscana.it)oppure consegnate direttamente ai Comuni negli orari di apertura degli uffici.
- 2) Qualora un richiedente sia residente in uno dei quattro Comuni e luogo di lavoro in uno degli altri tre Comuni non potrà presentare, pena l'esclusione di entrambe le domande, istanza in ambedue i Comuni, ma dovrà scegliere se presentarla nel Comune di residenza o nel Comune dove svolge l'attività lavorativa.
- 3) La modulistica, allegata al presente bando di concorso, è disponibile presso i quattro Comuni o può essere scaricata dai seguenti siti internet:  
Comune di Chiusdino: [www.comune.chiusdino.siena.it](http://www.comune.chiusdino.siena.it)  
Comune di Monticiano: [www.comune.monticiano.si.it](http://www.comune.monticiano.si.it)  
Comune di Murlo: [www.comune.murlo.siena.it](http://www.comune.murlo.siena.it)  
Comune di Sovicille: [www.comune.sovicille.si.it](http://www.comune.sovicille.si.it)
- 4) I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in 60 giorni e decorrono dalla data di pubblicazione del bando. Sarà pertanto possibile presentare la domanda entro le ore 23:59 del giorno 28 agosto 2026.
- 5) La mancata sottoscrizione della domanda e/o l'assenza di copia del documento di identità del richiedente in corso di validità sono cause non sanabili di esclusione della domanda.
- 6) Le informazioni possono inoltre essere richieste:

- a) per il Comune di Chiusdino: Area Territorio Ambiente Patrimonio, recapiti telefonici 0577049314, 0577049307, email [protocollo@comune.chiusdino.siena.it](mailto:protocollo@comune.chiusdino.siena.it)
- b) per il Comune di Monticiano: Area Tecnica, recapito telefonico 0577049331, email [protocollo@comune.monticiano.si.it](mailto:protocollo@comune.monticiano.si.it)
- c) per il Comune di Murlo: Area Amministrativa Contabile, recapiti telefonici 0577049211, 0577046677, email [urp@comune.murlo.siena.it](mailto:urp@comune.murlo.siena.it)
- d) per il Comune di Sovicille: Settore Persona e Società, recapiti telefonici 3292606971, 3204317200, 0577049266, 0577049252, 0577049250, email [istruzione@comune.sovicille.si.it](mailto:istruzione@comune.sovicille.si.it).

## **Art. 6 - Attribuzione dei punteggi**

1. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. Ai sensi dell'Allegato B della L.R.T. n. 2/2019 le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

A) Condizioni sociali – economiche - familiari (Art. 10 della L.R.T. 2/2019 e Allegato B alla L.R.T. n. 2/2019):

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2;

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS (€ 7.954,05); il reddito pro-capite è determinato dal rapporto tra il reddito riferito all'intero nucleo familiare e il numero dei componenti: punti 1.

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis: punti 1;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1; con uno o più figli minori a carico: punti 2.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti della coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1;

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2;

- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente una persona riconosciuta invalida al 100% ovvero una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3;

a-4 ter. qualora nel nucleo familiare vi sia un solo componente percettore di reddito ed in presenza di uno dei soggetti individuati in una delle lettere a-4 e a-4 bis, fiscalmente a carico, i punteggi sopra definiti sono aumentati di 1 punto.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4; nel caso di nucleo familiare di cui alla presente lettera non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da almeno quattro persone, in cui siano presenti tre o più soggetti fiscalmente a carico: punti 2;

a-7. nucleo familiare monogenitoriale con:

- uno o più figli maggiorenni conviventi fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

- un figlio minore o un minore in affidamento preadottivo convivente e fiscalmente a carico: punti 2;

- due o più figli minori o due o più minori in affidamento preadottivo conviventi e fiscalmente a carico: punti 3.

Si intendono fiscalmente a carico, pur avendo percepito un reddito nell'anno 2025, i familiari del contribuente con un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro (compreso gli oneri deducibili). Il limite è elevato a 4.000,00 euro nel caso di figli fino a 24 anni.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;

a-8. richiedente legalmente separato o divorziato su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1.

a-8 bis. nucleo familiare formato da donne residenti o domiciliate in Toscana inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio esistenti sul territorio regionale: punti 1; nel caso siano presenti figli minori: punti 2.

B) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche

tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3.

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al Comune e alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con persona con disabilità: punti 2;

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso: punti 3.

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: punti 3; in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4.

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della L.R.T. 2/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2;

b-6. Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: punti 2.

Le due condizioni non sono cumulabili.

#### C) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

2. I richiedenti che si trovano in condizioni di parità di punteggio verranno inseriti in graduatoria secondo quanto stabilito dall'art. 10 comma 6 della L.R.T. 2/2019 e smi, che testualmente recita *“Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c); in caso di parità anche delle relative situazioni economiche la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità”*.

3. Per l'attribuzione dei punteggi si specifica quanto segue:

Nota 1. Attribuzione di punteggi di invalidità di cui alla precedente lettera a-4 del bando:

a) per l'attribuzione del punteggio di invalidità il soggetto deve essere in possesso delle certificazioni rilasciate dalla competente commissione medica dell'Azienda USL territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia.

Nota 2. Condizione di nucleo familiare monogenitoriale di cui alla precedente lettera a-7 del bando:

a) per il riconoscimento del punteggio di cui alla lettera a-7 è necessario che, alla data di pubblicazione del bando, il nucleo sia monogenitoriale e che i figli o i minori indicati risultino conviventi e fiscalmente a carico secondo la disciplina vigente.

Nota 3. Attribuzione del punteggio derivante da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione di cui alla precedente lettera b-1 del bando:

a) si intende improprio l'ambiente documentato tale dall'autorità pubblica competente ai sensi della normativa vigente e del regolamento urbanistico comunale;

b) per l'attribuzione del punteggio, la situazione prevista alla lettera b-1 del bando deve comunque sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando l'assegnazione derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

Nota 4. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla presenza di barriere architettoniche di cui alla precedente lettera b-2 del bando nell'alloggio di residenza del richiedente è necessario produrre la documentazione comprovante:

a) la presenza di barriere architettoniche, all'interno dell'abitazione tali da determinare grave disagio abitativo in presenza di un soggetto in possesso del riconoscimento di cui al successivo punto b), attestata dai competenti uffici comunali o da un tecnico individuato dal richiedente;

b) la certificazione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite comprovanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL territoriale; qualora la difficoltà di deambulazione sia sopraggiunta rispetto alle certificazioni sopra individuate, potrà essere prodotta una certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica;

c) la condizione di cecità assoluta (come risulta dalla certificazione di invalidità civile) è equiparata alla condizione sanitaria di cui al punto precedente.

Nota 5. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di abitazione in alloggio o altre strutture abitative assegnate a titolo precario di cui alla precedente lettera b-3 del Bando, si intendono anche gli utilizzi autorizzati e le assegnazioni a tempo determinato effettuate con la precedente normativa sull'ERP. Tale punteggio non è attribuibile in caso sussista una inadempienza alle norme contrattuali dovuta, in particolare, a morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie relative all'abitazione.

Nota 6. Per l'attribuzione del punteggio derivante da provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione di cui alla precedente lettera b-5 del bando, si considera valido il provvedimento di convalida di sfratto, con data anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due. È equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di cui sopra, la convalida della licenza per finita locazione, purché relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando. In caso di immobile sottoposto a procedura di pignoramento fa fede la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.

Nota 7. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di coabitazione di cui alla precedente lettera b-6 del bando, è necessario che la coabitazione con altro nucleo familiare risulti anagraficamente. La condizione di sovraffollamento è determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della Legge Regionale; il calcolo dei vani è effettuato con le modalità previste dall'allegato C), paragrafo 2, della Legge Regionale; per gli immobili adibiti ad ERP di proprietà comunale o del soggetto gestore (Siena Casa SpA) farà fede la documentazione tecnica risultante agli atti, l'attestazione dei competenti uffici del comune o del soggetto gestore. Non è considerata ammissibile l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di coabitazione o sovraffollamento a seguito di occupazione abusiva di immobili pubblici o privati.

### **Art. 7 - Canone di locazione**

Il canone di locazione degli alloggi è determinato sulla base di quanto disposto dalla L.R.T. 2/2019.

### **Art. 8 - Istruttoria e formazione delle graduatorie**

Il Comune di Sovicille, in qualità di ente capofila, provvede a:

- a) predisporre per ogni singolo Comune gli schemi degli atti deliberativi,
- b) predisporre e approvare il bando di concorso, la modulistica per la presentazione delle istanze, le graduatorie provvisoria e definitiva;
- c) nominare un'unica commissione per la formazione delle graduatorie degli aspiranti assegnatari degli alloggi dei singoli Comuni.

La commissione unica provvede a:

- a) istruire le domande;
- b) richiedere eventuali integrazioni documentali;
- c) esaminare le domande ed attribuire i relativi punteggi;

- d) redigere le graduatorie provvisorie disgiunte per ciascun Comune, assicurandone la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune interessato;
- e) comunicare agli aspiranti assegnatari il relativo punteggio;
- f) esaminare eventuali osservazioni e/o ricorsi;
- g) redigere le graduatorie definitive disgiunte e trasmetterle ai singoli Comuni.

Entro i 60 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, la commissione unica deve redigere le graduatorie provvisorie disgiunte per ciascun Comune, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome dei funzionari responsabili del procedimento, e ne assicura la pubblicità all'albo pretorio e sul sito internet del Comune interessato per 30 giorni consecutivi.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie provvisorie, gli interessati possono presentare opposizione alla commissione unica allegando, contestualmente alla stessa, eventuali documenti relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per presentare le opposizioni alle graduatorie provvisorie, la Commissione Unica ERP decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti.

Entro lo stesso termine, la commissione unica ERP formula le graduatorie definitive disgiunte per ogni Comune.

Le graduatorie definitive disgiunte così formulate sono pubblicate all'Albo Pretorio dei quattro Comuni per 30 giorni consecutivi.

#### **Art. 9 - Validità delle graduatorie**

La domanda presentata dai richiedenti conserva la sua validità per quattro anni dalla data di pubblicazione del presente bando.

Le graduatorie definitive scaturite dal presente bando hanno validità a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio dei rispettivi Comuni e conservano la loro efficacia fino al successivo aggiornamento.

Con l'approvazione delle graduatorie definitive e la loro pubblicazione cessa l'efficacia delle graduatorie definitive ERP attualmente vigenti nei quattro Comuni.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nelle nuove graduatorie definitive ERP disgiunte.

#### **Art. 10 - Motivi di esclusione definitiva delle domande**

Saranno escluse, senza possibilità di riammissione, le domande:

- a) non firmate;
- b) prive della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità, salvo l'ipotesi in cui la domanda sia firmata digitalmente;
- c) pervenute al protocollo comunale successivamente alla data di scadenza del bando.

#### **Art. 11 - Motivi di esclusione provvisoria delle domande**

Oltre ai casi previsti dal precedente articolo 10 la domanda verrà esclusa provvisoriamente ferma restando la possibilità del richiedente di produrre, entro il termine previsto per la presentazione del ricorso, la documentazione mancante e

fermo restando l'esame della regolarità della stessa da parte della preposta commissione unica ERP.

### **Art. 12 - Assegnazione alloggi**

I Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille provvedono singolarmente all'assegnazione degli alloggi secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP.

Prima dell'assegnazione di un alloggio il beneficiario deve essere in regola con tutti i pagamenti, tributari e tariffari, dovuti al Comune proprietario dell'immobile o al Comune di residenza, qualora venga assegnato un alloggio con le modalità previste dall'art. 8 comma 3 del citato regolamento. Al cittadino moroso, individuato quale assegnatario, viene concesso un termine di trenta giorni per provvedere ai versamenti delle somme dovute al Comune. Decorso tale termine il soggetto decadrà dall'assegnazione di quell'immobile, ma resterà in graduatoria e potrà eventualmente concorrere ad altre successive assegnazioni. Ai fini del presente articolo non si intende come moroso il cittadino che sottoscrive o ha sottoscritto un piano di rateizzazione del dovuto ed è in regola con il pagamento delle rate al momento dell'assegnazione, ovvero in caso di nuovo piano ha pagato almeno la prima rata.

Di seguito si riportano le disposizioni dell'art. 8 comma 3 del regolamento:

*“Nel caso in cui un Comune avesse alloggi disponibili ma non avesse cittadini utilmente collocati in graduatoria è possibile assegnare gli alloggi disponibili a soggetti inseriti nella graduatoria di un altro Comune convenzionato, con i criteri di seguito disciplinati:*

- *maggior punteggio in graduatoria;*
- *a parità di punteggio sarà preferito il soggetto collocato nella graduatoria del Comune il cui capoluogo è più vicino (distanza da misurare sul percorso più breve) a quello del comune che ha disponibilità di alloggio;*
- *in caso di ulteriore parità sarà preferito il soggetto che ha presentato per primo la domanda.*

*Il soggetto eventualmente assegnatario ai sensi del presente comma qualora decida di non accettare l'immobile assegnato conserva il proprio posizionamento nella graduatoria della quale è parte”.*

### **Art. 13 - Controlli e sanzioni**

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

L'elenco degli inclusi nelle graduatorie definitive ERP disgiunte sono trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.

In ogni caso, le Amministrazioni Comunali, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999, potranno procedere ad idonei controlli, anche a campione,

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche d'intesa con gli Uffici dell' Agenzia delle Entrate e del Territorio.

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, l'Amministrazione Comunale provvede all'esclusione della domanda o alla cancellazione dalla graduatoria definitiva disgiunta se già approvata e alla segnalazione alla Procura della Repubblica, per l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 316ter ed alla comunicazione all'INPS ai fini dell'applicazione dell'ulteriore sanzione di cui all'art. 38 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n. 78.

#### **Art. 14 - Informativa in materia di protezione dei dati personali**

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016 la raccolta dei dati personali di cui al presente bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. I dati acquisiti formano oggetto di trattamento sulla base della normativa soprarichiamata. Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei.

I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art.6 del Regolamento UE) per le finalità esplicitate. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. La comunicazione dei dati è necessaria ai fini delle formazioni delle graduatorie. I titolari del trattamento dei dati sono i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille, ognuno per i dati relativi ai propri residenti o a chi svolge attività lavorativa nel Comune.

I titolari tratteranno i dati personali dei richiedenti per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto, salvo diversi obblighi di Legge. L'interessato può accedere in qualsiasi momento ai dati che lo riguardano e che sono nel possesso dei quattro Comuni convenzionati scrivendo agli uffici di riferimento, così come può esercitare il diritto, in presenza dei requisiti di legge, a chiedere la rettifica dai dati inesatti o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la loro opposizione, oltre al diritto alla portabilità dei dati, salvi comunque gli obblighi di legge e di contratto e il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il conferimento dei dati per le finalità sopraindicate è obbligatorio in quanto necessario per la conclusione e/o l'esecuzione di obblighi contrattuali o amministrativi; la mancata comunicazione dei dati comporta, pertanto, l'impossibilità di adempiere a tali obblighi.

#### **Art. 15 - Norme finali**

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Persona e Società del Comune di Sovicille, dr.ssa Elisabetta Burrini.

I Responsabili del trattamento dei dati sono così individuati:

- per il Comune di Chiusdino nella responsabile dell'Area Territorio Ambiente Patrimonio dr.ssa Francesca Bianchi
- per il Comune di Monticiano nella responsabile dell'Area Tecnica dr.ssa Letizia Liberatoscioli
- per il Comune di Murlo nella responsabile dell'Area Amministrativa Contabile dr.ssa Luciangela Pedes
- per il Comune di Sovicille nella Responsabile del Settore Persona e Società dr.ssa Elisabetta Burrini.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i. e al Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Sovicille, lì 29 giugno 2026

La Responsabile del Settore Persona e Società  
del Comune di Sovicille (ente capofila)  
dr.ssa Elisabetta Burrini